

# Sui tempi di pagamento il nodo cessione dei crediti

**Pnrr**

Sui documenti va verificata l'esistenza dell'impegno effettivo di spesa

**Giacomo Cacchione  
Daniela Ghiandoni**

I ritardi sui tempi di pagamento delle fatture sono sempre più al centro dell'attenzione del legislatore, che ha inserito un ulteriore tassello nelle norme a difesa dei fornitori con l'articolo 40 del Dl 19/2024, che invita gli enti locali sopra i 60mila abitanti, che hanno prodotto un ritardo alla data del 31 dicembre, ad analizzarne le cause e a redigere un piano di interventi per risolvere il problema.

Nell'ambito delle attività poste in essere dagli enti locali per la velocizzazione dei tempi di pagamento delle fatture commerciali (Riforma abilitante 1.11 del Pnrr) occorre esaminare anche il procedimento di cessione di crediti, disciplinato da norme complesse che si sostanziano nelle deroghe alle regole del Codice civile riguardanti la libera cedibilità del credito e la forma che deve assumere l'atto di cessione.

La posizione prevalente assegnata alla Pa deve conciliarsi però con le verifiche che ciascun responsabile di servizio deve effettuare, all'atto della

notifica della cessione, che possono essere così riassunte:

1) effettiva esistenza del debito, della sua esatta quantificazione e presenza dell'impegno di spesa. Se il debito è stato pagato prima della notifica della cessione, va comunicato al cedente e al cessionario;

2) la cessione va stipulata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, per risultare opponibile all'ente locale;

3) vanno presentate al cessionario tutte le eventuali eccezioni opponibili al cedente, sulla base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questi stipulato. Le clausole dei contratti di somministrazione ceduti dovranno essere esattamente riprodotte e andranno verificate le fatture che dovessero risultare non ancora pagate o pagate in ritardo.

L'atto di cessione andrà poi inviato all'ufficio che si occupa delle verifiche di fedeltà fiscale (48-bis del Dpr 602/1973) in presenza di un debito di importo superiore ai 5mila euro, per effettuare il controllo volto ad appurare se il cedente sia in regola con il pagamento delle cartelle esattoriali, facendo attenzione al consenso sul trattamento dei dati personali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**NT+ENTI LOCALI**

La versione integrale dell'articolo su:

**ntplusentilocaliedilizia  
.ilsole24ore.com**

